

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale

C/O COMITATO REGIONALE LIGURE

Viale Padre Santo 1 - 16122 Genova

Tel: 010562513 Fax: 010584159

E-mail: crligure@federugby.it

Sito Internet: http://liguria.federugby.it

CAMPIONATO CATEGORIA UNDER 18

COMUNICATO n° U18/12/GST

(Riunione del 12/2/2020)

**Omologazione risultati gare del 9/02/2020 - 3° giornata di ANDATA -
2° Fase Gironi - Iniziale - TROFEO "ROBERTO FUSCO"**

ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE**Girone 1**

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
ASD CHIERI RUGBY	-ASD MONCALIERI RUGBY CLUB 1950	15 - 28 (2- 4)	Sig. SIBONA E.
FTGI RUGBY LIGUES ASD n. 2	-RUGBY COLLEGNO ASD	14 - 39 (2- 7)	Sig. COSTA A.

C L A S S I F I C A**Girone 1**

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY COLLEGNO ASD	10	2	2	0	0	13	83	19	64	0	3
ASD MONCALIERI RUGBY CLUB 1950	10	2	2	0	0	10	64	15	49	0	3
FTGI RUGBY LIGUES ASD n. 2	10	3	2	0	1	11	67	51	16	0	3
UNION RUGBY RIVIERA ASD	0	2	0	0	2	1	7	65	-58	0	2
ASD CHIERI RUGBY	0	3	0	0	3	4	25	96	-71	0	3

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- UVA GIUSEPPE, della ASD CHIERI RUGBY, espulso al 34° del 2° tempo, infrazione art. 27/1 lett. I) (ATTI VIOLENTI), **DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 10 Febbraio 2020 al 23 Febbraio 2020 compresi)**

DELIBERA RITIRO ASD UNIONE MONFERRATO RUGBY n.2

Il Giudice Sportivo, vista la comunicazione di ritiro dal campionato pervenuta in data 5 Febbraio 2020 dalla Società ASD Unione Monferrato relativamente alla squadra n.2, in applicazione dell'art. 29/1 lett. F) del Regolamento di Giustizia e del punto 10.1 della Circolare Informativa 2019/2020, dichiara

la Società ASD Unione Monferrato Rugby squadra n.2 esclusa dal Campionato Under 18 e la punisce con la sanzione pecuniaria di euro 250,00; pertanto tutte le gare programmate con la Società ASD Unione Monferrato Rugby squadra n.2 sono annullate e, nel presente comunicato del GST, viene pubblicata la classifica aggiornata.

ATTENZIONE: LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ATTENZIONE: IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N° 100/2012 LA CONTINUITA' DEL TESSERAMENTO AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE E' CONDIZIONATA DAL FATTO CHE IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA

IL SEGRETARIO
Matteo Gambino

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Eugenio Gherardi